

REGOLAMENTO

per il rilascio di chiavi e lasciapassare di accesso alle strade silvo-pastorali di Cortina d'Ampezzo

Art. 1) – Modalità di rilascio chiavi

Le chiavi per l'apertura delle sbarre e i corrispondenti lasciapassare vengono rilasciati dagli impiegati delle Regole. L'uscita e il rientro di ogni chiave devono essere registrati al computer nell'apposito programma. La chiave deve essere sempre accompagnata dal relativo lasciapassare, firmato dal richiedente e controfirmato dall'impiegato delle Regole. Nel lasciapassare devono essere specificati il luogo in cui l'accesso è consentito e il periodo in cui lo stesso è valido. L'uso della chiave al di fuori del luogo e del periodo specificati sul lasciapassare è considerato abusivo. Il lasciapassare va esposto in modo visibile sul cruscotto dell'automezzo. Le persone alle quali viene rilasciata la chiave sono considerate dirette responsabili nell'uso della chiave stessa, uniche interlocutrici in caso di abuso o smarrimento.

Art. 2) – Cauzione

In alcuni casi sotto specificati viene chiesta una cauzione di euro 100,00. La cauzione sarà trattenuta dall'Ufficio Ragioneria e restituita nel momento in cui la chiave viene riconsegnata alle Regole. In caso di smarrimento della chiave, le Regole incassano la somma versata, a titolo di risarcimento dei danni subiti con la perdita della chiave.

Art. 3) – Smarrimento della chiave

Lo smarrimento della chiave, deve essere subito segnalato al personale di sorveglianza e all'Autorità Forestale, nonché notificato alla Giunta Regoliera. Alla persona che ha smarrito la chiave la Giunta può richiedere il versamento della somma di euro 100,00, a titolo di risarcimento. Senza il preventivo versamento di tale somma non verrà più rilasciata alcuna chiave alla determinata persona.

Art. 4) – Amministratori e personale dipendente

Per i lavori boschivi i dipendenti delle Regole hanno diritto di tenere una chiave a tempo indeterminato. Essi hanno però l'obbligo di restituire la chiave nel momento in cui vengono licenziati, nel caso dei dipendenti fissi, o quando terminano la stagione lavorativa nel caso dei dipendenti stagionali. Gli amministratori possono usufruire della chiave con permesso temporaneo per sopralluoghi sul territorio o per altre necessità legate allo svolgimento del proprio incarico in seno all'Amministrazione Regoliera.

Art. 5) – Marighi

Per il controllo e lo svolgimento delle attività di pascolo, tradizionalmente vengono rilasciate singole chiavi alle seguenti persone, con consegna in primavera e scadenza dopo la smonticazione:

- Marigo della Regola Alta di Larieto
- Marigo della Regola di Ambrizola
- Marigo della Regola di Pocol
- Marigo della Regola Bassa di Larieto
- Cuietro della Regola Alta di Larieto
- Cuietro della Regola di Ambrizola
- Šeniche delle due Regole Alte (su richiesta e sentito il Marigo competente)

Art. 6) – Lavori boschivi, trasporti e manutenzioni

La chiave viene rilasciata a coloro che eseguono lavori boschivi per conto delle Regole (tagli e allestimenti), alle ditte incaricate del trasporto di legname o materiale, nonché di lavori di manutenzione sul territorio, e comunque secondo le varie necessità stabilite dall'Ufficio Tecnico delle Regole. Il

lasciapassare avrà la durata necessaria allo svolgimento dei lavori; la chiave deve essere riconsegnata al termine del periodo suddetto (comunque entro il 31 dicembre di ogni anno).

Fra le opere soggette a manutenzione sono previste anche le antenne radio-tv, i cavi elettrici e telefonici non accessibili direttamente dalle strade aperte al transito, gli acquedotti e le stazioni meteorologiche.

Art. 7) – Pastori, allevatori e apicoltori

I pastori nominati ogni anno dalle singole Regole e un loro aiutante hanno diritto di avere una chiave con durata stagionale (termine di restituzione al momento della smonticazione e comunque entro il 20 ottobre di ogni anno) per lo svolgimento delle attività di pascolo e di gestione delle malghe, compreso il rifornimento e la manutenzione delle stesse.

Gli allevatori Regolieri che alpeggiano il proprio bestiame sui pascoli delle Regole possono, su richiesta, avere una chiave per l'accesso ai pascoli con durata stagionale.

Anche agli apicoltori, possibilmente riuniti in gruppo, viene rilasciata una chiave stagionale dove le residenze estive delle loro api lo richiedano.

Art. 8) – Pubblica sicurezza

Una o più chiavi con permesso a tempo indeterminato vengono rilasciate alle autorità di Pubblica Sicurezza, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali: Comune di Cortina d'Ampezzo, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia, Vigili Urbani, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Croce Bianca.

Art. 9) – Guide alpine

Ogni anno possono essere rilasciate al Gruppo Guide Alpine di Cortina, per motivi professionali, fino a 5 chiavi con durata stagionale (dalla primavera al 30 novembre), contro il rilascio di euro 100,00 per chiave a titolo di cauzione. Il rilascio delle chiavi è subordinato ad apposita autorizzazione del Sindaco di Cortina, che le Guide Alpine presenteranno di anno in anno al momento della consegna delle chiavi. Le località cui possono accedere le guide, e che vanno specificate sul lasciapassare, sono quelle autorizzate dal Sindaco.

Art. 10) – Autonoleggio da rimessa

Le Regole concedono ai titolari di licenza per noleggio da rimessa e di taxi di Cortina d'Ampezzo una chiave per l'accesso a determinate strade silvo-pastorali in cui essi possono svolgere il servizio sostitutivo di navetta. L'elenco delle strade in cui è consentito il transito viene deliberato dalla Giunta Regoliera prima dell'inizio della stagione turistica estiva ed il permesso viene rilasciato solamente per il periodo di chiusura al pubblico transito delle strade medesime, comunque non prima del 10 luglio e non dopo il 20 settembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni della Giunta. La chiave viene rilasciata ai singoli titolari di licenza, i cui nominativi sono verificati ogni anno presso il Comune di Cortina, contro deposito cauzionale di euro 500,00 per chiave. Ogni licenza dà diritto ad una sola chiave. Particolari disposizioni della Giunta Regoliera possono, di volta in volta, vincolare il rilascio della chiave alla sottoscrizione di convenzioni con gli autisti per lo svolgimento del servizio di navette.

Art. 11) – Raccolta legna da ardere

I Regolieri ai quali viene consegnato il fabbisogno di legna da ardere e le persone che ottengono l'autorizzazione delle Regole per la raccolta di legna e rami, hanno diritto di chiedere la chiave per l'accesso al luogo di consegna e per l'asporto della legna.

Il rilascio della chiave sarà vincolato al luogo per la facitura, stabilito dal guardiaboschi e verificato dall'impiegato addetto con l'elenco delle consegne che ogni anno i guardiaboschi devono redigere. Il lasciapassare avrà durata strettamente limitata alle necessità di allestimento della consegna.

Art. 12) – Casoni

I concessionari di casoni possono chiedere la chiave per l'accesso al casone con mezzi a motore un massimo di 3 volte all'anno, con finalità di trasporto materiali, ripulitura e asporto di immondizia. Ognuno dei tre permessi potrà avere durata massima di giorni tre (festivi compresi).

Qualora il locatario del casone debba eseguire particolari lavori di manutenzione dell'immobile, la chiave potrà essere rilasciata per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, previa richiesta ed autorizzazione scritta della Giunta Regoliera.

Art. 13) – Riprese cinematografiche

La chiave deve essere richiesta di volta in volta alla Giunta Regoliera; viene rilasciata per lo stretto periodo necessario alla realizzazione delle riprese, previa autorizzazione scritta della Giunta e versamento dell'eventuale corrispettivo per l'utilizzo del territorio regoliero, ove richiesto dalla Giunta stessa.

Art. 14) – Disabili

L'art. 4 comma 2 della legge regionale 31.03.1992 n° 14 stabilisce che *“i divieti di circolazione sulle strade forestali non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità deambulatoria, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 08.06.1979”*.

La chiave può essere rilasciata ai disabili e portatori di handicap previa esibizione del certificato di invalidità, dove questa specifichi l'inabilità alla deambulazione e/o l'uso di carrozzina. Il permesso di transito ha la validità di giorni uno e deve specificare l'esatta località di destinazione dell'automezzo.

D'estate non si rilasciano chiavi per l'accesso a località servite dalle navette, dove quindi ci sia la possibilità di caricare il disabile sul mezzo autorizzato al servizio sostitutivo.

Art. 15) – Rifornimento rifugi e impianti

Secondo le disposizioni della legge regionale n° 14 del 31.03.1992 i proprietari e i locatari di immobili hanno diritto di accesso agli stessi limitatamente al tratto di strada più breve per raggiungere tali immobili.

Ai proprietari o locatari di rifugi e malghe, e agli impianti di risalita, viene rilasciata una chiave con permesso di durata equivalente a quella prevista per la gestione dell'esercizio interessato. Ogni rifugio o società di impianti di risalita può ottenere una o più chiavi, a seconda delle necessità del gestore per il personale dipendente o i collaboratori dello stesso.

I fornitori dei rifugi ed impianti e le ditte che devono svolgere lavori di manutenzione sugli stessi possono richiedere, per il periodo necessario, una chiave per l'accesso al rifugio o all'impianto. Ai fornitori saltuari o a quelli che in passato non hanno rispettato il regolamento, viene chiesta una cauzione di euro 100,00 per ogni chiave rilasciata.

Art. 16) – Motoslitte

Tutti i divieti di accesso alle strade silvo-pastorali sono validi per l'intero corso dell'anno, compreso l'inverno. È quindi vietato, come per gli altri mezzi di trasporto, il transito invernale con motoslitte, tranne nei casi appositamente autorizzati dalla Giunta Regoliera. Anche senza il possesso di una chiave, il transito non autorizzato con motoslitte è considerato abuso e come tale è soggetto alle disposizioni di legge. Per quanto riguarda il rifornimento di malghe e rifugi valgono le stesse disposizioni previste per il transito estivo (v. punto 15). È escluso comunque il trasporto in motoslitte per fini turistici o ricreativi.

Art. 17) – Militari

Il transito sulle strade forestali viene autorizzato, caso per caso, dalla Giunta Regoliera su richiesta scritta dell'unità operativa militare, che deve effettuare operazioni sul territorio, limitatamente al luogo e ai giorni richiesti e solo per il trasporto logistico di rifornimenti e materiali.

Art. 18) – Fondi interclusi

I proprietari di fondi interclusi hanno il diritto di potervi accedere. È perciò consentito ad ogni proprietario di immobile intercluso il rilascio di una chiave con permesso stagionale, limitato al luogo di proprietà, al tratto di strada più breve per raggiungere il proprio immobile e al periodo di chiusura della strada di accesso. I proprietari di fondi rustici interclusi possono richiedere, secondo la propria necessità, una chiave per l'accesso ai propri fondi limitatamente alle necessità d'uso della stessa.

Art. 19) – Attività faunistico-venatorie

Alla Riserva di Caccia di Cortina viene concessa una chiave a tempo indeterminato e senza limitazioni di luogo, al di fuori del perimetro del Parco, che potrà essere usata esclusivamente dal Presidente della Riserva e dal guardiacaccia per l'approvvigionamento di foraggio alle mangiatoie e per l'eventuale recupero di carcasse di cervo.

Una chiave viene rilasciata, su richiesta, al Presidente del Bacino di Pesca n° 3 per accedere lungo le strade sbarrate al torrente Boite, fuori dal Parco, al solo ed esclusivo scopo di sorveglianza e semina ittica. Il permesso viene rilasciato solo per i giorni necessari.

Art. 20) – Altri utilizzi

La Giunta può, sotto la propria responsabilità, vista la legge regionale del Veneto n° 14/1992 sulla circolazione, la legge istitutiva del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo ed il relativo Piano Ambientale, consentire il transito per motivi diversi da quelli agro-silvo-pastorali, previa richiesta dell'interessato e autorizzazione specifica, senza la quale gli uffici delle Regole non rilasceranno alcun permesso di transito.

Art. 21) – Abusi

Qualora il personale di sorveglianza rilevi abusi nell'utilizzo delle chiavi e dei lasciapassare, questi saranno comunicati al Presidente e alla Giunta Regoliera, che potrà interdire alle singole persone e, se del caso, ai loro famigliari, l'utilizzo della chiave in futuro. Ai trasgressori viene comunque negato il rilascio della chiave per anni 2 dal verificarsi dell'abuso, periodo che verrà di volta in volta raddoppiato in caso di recidiva.

Alle persone, note alla Giunta Regoliera, che negli anni trascorsi hanno abusato dell'uso della chiave, è interdetto il rilascio della stessa per un periodo di anni 2 dal 1° gennaio 1997.

Vengono in ogni caso applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia (legge sulla viabilità silvo-pastorale, legge istitutiva del Parco e Piano Ambientale), attuali e future.

Il personale di sorveglianza è autorizzato al ritiro immediato della chiave qualora verifichi direttamente un abuso al presente regolamento.

Art. 22) – Ritardi nella restituzione

Qualora una persona riconsegna la chiave con immotivato ritardo o addirittura non la riconsegna, nonostante il sollecito scritto, il nominativo sarà comunicato alla Giunta per i provvedimenti del caso.

Art. 23) – Strada di ra Stua

Nei periodi di chiusura estiva della strada da S. Uberto a Malga ra Stua è consentito ai Regolieri e ai Fioi de Sotefamea iscritti al Catasto Generale di accedere alla malga con proprio mezzo dopo le ore 19:00, alle seguenti condizioni:

- Rilascio di una chiave con permesso e lasciapassare giornaliero, da ritirare e riportare in giornata, non prenotabile (per i giorni festivi e di chiusura degli uffici la chiave può essere ritirata il giorno prima e restituita il giorno dopo);
- Ogni Consorte può ottenere un numero massimo di 4 permessi giornalieri nel corso dell'intero periodo estivo, e giornalmente non possono essere dati più di 5 permessi.
- La motivazione sul lasciapassare sarà la seguente: "escursione".

Art. 24) – Regolieri anziani

I Regolieri iscritti al Catasto Generale delle Regole d'Ampezzo e non sospesi che abbiano compiuto il 70° anno di età possono chiedere e ottenere, dagli uffici delle Regole, una chiave con lasciapassare per accedere ad alcune località del territorio regoliero, alle seguenti condizioni:

– Rilascio di una chiave con permesso e lasciapassare, limitato ad un solo mezzo, da riportare non oltre le 24 ore successive al rilascio, per le seguenti località:

- Val Salata (fino al confine con Marebbe);
- Val di Fanes (fino al confine con Marebbe);
- Col dei Bos;
- Rifugio Scoiattoli e Rifugio Averau;
- Malga Federa;
- Rifugio Lago Ajal;

- Curta de Valbona.
- Ogni Regoliere anziano, nell’ambito del presente articolo, può ottenere un massimo di tre permessi giornalieri nel corso dell’intero anno solare; quotidianamente, gli uffici delle Regole possono rilasciare fino a un massimo di tre permessi di questo tipo.
- Il permesso è personale e non cedibile; qualora esso non venga usufruito, il diritto non sarà cumulabile per gli anni successivi.
- Non saranno rilasciati permessi ai sensi di questo articolo dalla seconda domenica di luglio alla prima domenica di settembre di ogni anno.
- La motivazione sul lasciapassare sarà la seguente: “escursione anziani”.
- Qualora la strada di accesso alla località richiesta risulti troppo pericolosa o inagibile, il permesso di transito verrà negato per ragioni di sicurezza. In ogni caso, il Regoliere beneficiario del permesso si assume ogni responsabilità in merito al mezzo utilizzato per il transito e alla capacità di condurlo lungo il percorso di accesso alla località richiesta. In caso contrario, il Regoliere può far intestare il lasciapassare a persona di fiducia che lo accompagni nell’escursione.

Approvato con delibere della Deputazione Regoliera del 23.01.1997, 01.06.2005, 21.04.2010 e 24.08.2011.